

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2022

Comune di FRASCATI

Piazza Marconi, 3 00044 Frascati (Roma)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e contenuto del Regolamento.....

Art. 2 Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani.....

Art. 3 Forma e Modalità di gestione.....

TITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 4 Definizioni.....

Art. 5 Classificazione dei rifiuti.....

Art. 6 Definizioni delle frazioni di rifiuti.....

Art. 7 Criteri qualitativi-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....

Art. 8 Ambito di applicazione.....

TITOLO III - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Principi Generali.....

Art. 10 Organizzazione degli eventi pubblici ai fini del presente Regolamento....

Art. 11 Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti dell'evento.....

Art. 12 Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica.....

Art. 13 Centri del Riuso (CR).....

Art. 14 Prevenzione dello spreco alimentare.....

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 15 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....

Art. 16 Territorio coperto dal servizio di raccolta differenziata “porta a porta”.....



Art. 17	Divieto di accesso nelle proprietà private.....
Art. 18	Trasporto.....
Art. 19	Nomina responsabili.....
Art. 20	Criteri di attuazione.....
Art. 21	Conferimenti.....
Art. 22	Contenitori per la raccolta e kit utente.....
Art. 23	Modalità di attuazione del servizio di raccolta.....
Art. 24	Raccolta del vetro.....
Art. 25	Raccolta della carta.....
Art. 26	Raccolta del cartone.....
Art. 27	Raccolta della plastica.....
Art. 28	Conferimento del rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (rur).....
Art. 29	Raccolta della frazione secca riciclabile.....
Art. 30	Raccolta della frazione umida.....
Art. 31	Compostaggio.....
Art. 32	Raccolta dello scarto vegetale.....
Art. 33	Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli.....
Art. 34	Raccolta differenziata dei rifiuti inerti.....
Art. 35	Raccolta differenziata delle pile.....
Art. 36	Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....
Art. 37	Raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali.....
Art. 38	Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati.....
Art. 39	Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie.....
Art. 40	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (rup).....
Art. 41	Altri rifiuti urbani non domestici.....
Art. 42	Conferimento delle grandi utenze (gu).....
Art. 43	Conferimento della frazione verde.....
Art. 44	Conduzione di animali – deiezioni canine.....



Art. 45	Attività di carico e scarico di merci e materiali.....
Art. 46	Raccolte svolte da associazioni di volontariato.....
Art. 47	Altri tipi di raccolta.....
Art. 48	Raccolte sperimentali.....
Art. 49	Trasporto.....
Art. 50	Destinazione dei rifiuti.....
Art. 51	Pesatura dei rifiuti.....
Art. 52	Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto.....
Art. 53	Condomini e supercondomini.....
Art. 54	Organizzazione del servizio di spazzamento.....
Art. 55	Pulizia delle aree pubbliche esterne.....
Art. 56	Cestini portarifiuti.....
Art. 57	Pulizia dei mercati.....
Art. 58	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo.....
Art. 59	Esercizi stagionali.....
Art. 60	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.....
Art. 61	Cantieri su aree pubbliche.....
Art. 62	Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo...
Art. 63	Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata.....
Art. 64	Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private.....

TITOLO V - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 65	Gestione dei rifiuti speciali.....
a.	RIFIUTI SPECIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.....
b.	SIRINGHE.....
c.	CAROGNE.....
d.	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.....

TITOLO VI - DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Art. 66	Finalità dell'informazione all'utenza.....
Art. 67	Informazione e comunicazione all'utenza.....



TITOLO VII - NORME SUI CENTRI DI RACCOLTA

NORME GENERALI, ACCESSO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 68	Norme generali.....
Art. 69	Utenza ammessa e requisiti di accesso.....
Art. 70	Rifiuti conferibili e quantitativi ammessi.....
Art. 71	Modalità di accettazione e conferimento dei rifiuti.....
Art. 72	Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: sfalci e potature.....
Art. 73	Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: rifiuti da costruzione e demolizione..
Art. 74	Conferimento di particolari tipologie di rifiuto: RAEE.....
Art. 75	Regole di comportamento degli utenti.....
Art. 76	Divieti.....
Art. 77	Responsabilità civile.....

GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Art. 78	Caratteristiche tecniche del Centro di Raccolta.....
Art. 79	Organizzazione del CdR e modalità di deposito dei rifiuti.....
Art. 80	Gestione del CdR.....
Art. 81	Compiti e obblighi del Responsabile operativo.....
Art. 82	Compiti e obblighi degli operatori.....
Art. 83	Informazioni all'utenza.....

TITOLO VIII – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 84	Vigilanza.....
Art. 85	Regime sanzionatorio
Art. 86	Videosorveglianza.....
Art. 87	Danni e risarcimenti.....

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88	Abrogazione di norme.....
Art. 89	Clausole di adeguamento.....
TABELLA A – SANZIONI.....	



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Frascati.

2. Sono oggetto del presente Regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, favorendone la riduzione finale, attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, c. 2, lett. f) del D. Lgs. 152/2006;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- le modalità di gestione dei Centri di Raccolta;
- le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione;

3. Il presente Regolamento stabilisce, altresì, i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città.

4. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della TaRi per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 o per le altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;



- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare, i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- Devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

2. Il Comune provvede ad attuare la raccolta differenziata, per mezzo del servizio di porta a porta, intesa al recupero di materiali soprattutto con il coinvolgimento di una ditta specializzata e del cittadino-utente;

3. Devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;

4. Devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini e delle attività commerciali che abbiano come obiettivo la riduzione della produzione di rifiuti.

5. L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.

6. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

7. Le attrezzature e le infrastrutture funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani, quali i contenitori per la raccolta stradale, i Centri di Raccolta, i Centri del Riuso e i punti di trasbordo, non si configurano come impianti di gestione dei rifiuti e pertanto non sono assoggettati alle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa di settore in materia di rifiuti.

8. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.

9. L'Amministrazione e il soggetto gestore promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

Articolo 3

FORMA E MODALITÀ DI GESTIONE

1. L'Amministrazione comunale provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.

2. Le modalità di erogazione dei servizi sono disciplinate da apposito "Contratto di Servizio", che regola i rapporti fra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario del servizio (di seguito del soggetto gestore).

3. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D. Lgs.152/2006, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la componente primaria.



TITOLO II – DEFINIZIONI

Articolo 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si intende dunque per:

- a) “**rifiuto**”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) “**rifiuto pericoloso**”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- b-bis) “**rifiuto non pericoloso**”: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- b-ter) “**rifiuti urbani**”:
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
- b-quater) “**rifiuti da costruzione e demolizione**” i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonchè delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- c) “**oli usati**”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) “**rifiuti organici**”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d-bis) “**rifiuti alimentari**”: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- e) “**autocompostaggio**”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) “**produttore di rifiuti**”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) “**produttore del prodotto**”: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g-bis) “**regime di responsabilità estesa del produttore**”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- h) “**detentore**”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) “**commerciante**”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) “**intermediario**” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) “**prevenzione**”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;



3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) “**gestione dei rifiuti**”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) “**raccolta**”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) “**raccolta differenziata**”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) “**preparazione per il riutilizzo**”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) “**riutilizzo**”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) “**trattamento**”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) “**recupero**”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una articolata funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

Come riportato nell’allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. vengono di seguito elencati non esaustivamente le operazioni di recupero.;

t-bis) “**recupero di materia**”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) “**riciclaggio**”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) “**riempimento**”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il

riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) “**rigenerazione degli oli usati**” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) “**smaltimento**”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

aa) “**stoccaggio**”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “**deposito temporaneo prima della raccolta**”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis;

cc) “**combustibile solido secondario (CSS)**”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e’ classificato come rifiuto speciale;

dd) “**rifiuto biostabilizzato**”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “**compost**”: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ee bis) “**compostaggio**”: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.



ff) “**compostaggio di comunità**”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, come disciplinato dal D.M. del 29 dicembre 2016, n. 266;

gg) “**compostaggio locale**”: attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 tn/anno e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall’art 214, co. 7bis del D. Lgs. 152/06;

hh) “**digestato da rifiuti**”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

ii) “**emissioni**”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b);

ll) “**scarichi idrici**”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

mm) “**inquinamento atmosferico**”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

nn) “**gestione integrata dei rifiuti**”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

oo) “**centro di raccolta**”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

pp) “**Centro del Riuso (CR)**”: spazio presidiato allestito per il ritiro, l’esposizione e la distribuzione di beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti e dunque suscettibili di riutilizzo, ma che non sono più di interesse per il proprietario, ai fini della messa a disposizione per altri utenti interessati.

qq) “**Centro di Raccolta Mobile (CdRM)**”: automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell’utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all’interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;

rr) “**Centro Servizi (CS)**”: complesso costituito da strutture, attrezzature e attività funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani compresa l’attività di prevenzione, quali Centro di Raccolta, sede territoriale, officina, trasbordo, Centro del Riuso;

ss) “**circuito organizzato di raccolta**”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva

dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

...tt) “**contenitori**”: qualsiasi dotazione posizionata/fornita dal soggetto gestore (es. cassonetti, bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento da parte dell’utenza e “cassonetti intelligenti”: contenitori con sensore di riempimento e apertura a riconoscimento; I contenitori possono essere costituiti da kit individuali o da contenitori ad utilizzo collettivo destinati ad una pluralità di utenza e/o alle utenze non domestiche;

uu) “**conferimento**”: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

vv) “**spazzamento delle strade**”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

...xx) “**anno solare**”: un periodo complessivo pari a 365 giorni di calendario.

...ww) “**anno civile**”: il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

...zz) “**aree di uso pubblico**”: le aree pubbliche, di uso pubblico, di proprietà all’Amministrazione comunale e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi e i sovrappassipidonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;

...aa1) “**aree pubbliche esterne**”: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall’Amministrazione del Comune di Frascati;

...bb1) “**eventi pubblici**”: feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani;

...cc1) “**preparazione per il riutilizzo**”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui



prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

....dd1) “**raccolta differenziata**”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

....ee1) “**raccolta differenziata monomateriale**”: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;

....ff1) “**raccolta differenziata multimateriale**”: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, oppure con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;

....gg1) “**raccolta porta a porta o domiciliare**”: la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in aree di pertinenza dell’utenza o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;

....hh1) “**raccolta su chiamata**”: la raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani non conferibili al normale circuito di raccolta (quali ades. ingombranti), concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

....ii1) “**recupero**”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere una funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. Un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero è contenuto nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

....ll1) “**Regolamento**”: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall’Amministrazione e/o dal soggetto gestore;

....mm1) “**riciclaggio**”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

....nn1) “**sacchetto trasparente**”: sacchetto da utilizzare per conferire alcune tipologie di rifiuti che consenta l’individuazione delle frazioni merceologiche contenute, senza permettere l’individuazione di dettagli commerciali dei rifiuti o informazioni che violino la normativa vigente a tutela della privacy;

....oo1) “**sacchetto biodegradabile**”: sacchetto in grado di decomporsi nella misura del 90% in un massimo di 6 mesi

....pp1) “**sistemi R-fid**”: tecnologie per l’identificazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su bidoncini o sacchi od altra dotazione di raccolta di cui al Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

....qq1) “**trasbordo**”: attività di ottimizzazione della logistica della raccolta dei rifiuti consistente nel trasbordo da mezzi con capacità di carico limitata su mezzi con capacità di carico superiore, senza scarico dei rifiuti a terra;

....rr1) “**trattamento**”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

....ss1) “**utenze domestiche (UD)**”, le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;

....tt1) “**utenze non domestiche (UND)**”: le categorie non abitative individuate nel Regolamento TaRi del Comune di Frascati e le altre utenze (ove non diversamente individuate);

....uu1) “**utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti- Grandi Utenze (GU)**”: categoria di UND caratterizzata da elevata produzione di frazioni merceologiche di rifiuti suscettibili di recupero.

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in base a quanto previsto dall’art.184 del D.Lgs n.152/2006, e successive correzioni e modificazioni e dal DPR n.254/03. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in urbani e speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.

Ai fini del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie:

a) **Rifiuti urbani;**

b) **Rifiuti speciali;**



2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter³ del D.Lgs n.152/2006. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 comma 2 del D. Lgs. N°152/2006, e successive correzioni e modifiche:

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ed accessori;
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli precedentemente richiamati.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n.152/2006. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

Articolo 6

DEFINIZIONI DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono le seguenti frazioni di rifiuti, sottoinsieme dei "rifiuti urbani domestici":
- "frazione umida dei rifiuti"**: la parte putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;
 - "frazione secca riciclabile"**: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli, carta, plastica, come definiti alle successive lettere d), e), f) e g);
 - "rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR)"**: la parte dei rifiuti urbani a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
 - "vetro"**: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
 - "metalli"**: lattine, barattoli, altri imballaggi e rifiuti in alluminio, acciaio e/o banda stagnata, e/o altre leghe metalliche, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;



- “**carta e cartone**”: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, imballaggi in carta, cartone, imballaggi in cartone, individuati secondo le indicazioni del Comune di Frascati e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- “**plastica**”: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni del Comune di Frascati e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- “**legno**”: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni del Comune di Frascati e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- “**rifiuti urbani pericolosi (RUP)**”: i rifiuti pericolosi provenienti da utenze domestiche, quali: pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibilisolidi e liquidi, vernici, ecc.;
- “**rifiuti ingombranti**”: i rifiuti che occupano molto spazio e non conferibili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (es. materassi, armadi e arredi, mobilio in genere);
- “**RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**”: i rifiuti derivanti dalla dismissione di qualunque apparecchiatura elettrica e elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. 185/2007:
 - R1 - Freddo e clima: frigoriferi; congelatori; condizionatori, ecc.;
 - R2 - Altri grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura; forni a microonde; stufe elettriche, boiler, ecc.;
 - R3 - TV e monitor;
 - R4 - IT Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: apparecchi illuminanti, elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici; attrezzi da giardinaggio e bricolage, pannelli fotovoltaici, ecc.;
 - R5 - Sorgenti luminose: tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a LED, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza;
- “**indumenti usati**”: vestiario; scarpe; accessori d’abbigliamento;
- “**oli vegetali esausti**”: derivanti dalla cottura e dalla conservazione domestica degli alimenti;
- “**oli minerali esausti**”: derivanti dalla manutenzione domestica di motori di motocicli e autoveicoli o altri veicoli e apparecchiature dotate di motore a scoppio;
- “**frazione verde**”: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Articolo 7

CRITERI QUALITATIVI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.

1. Allo stato attuale, e fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D.L.vo 152/06, sono speciali assimilabili agli urbani solo i rifiuti individuati secondo i criteri di cui al punto 1.1 della Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti (istituito ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915) del 27 luglio 1984, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al punto 1.1.1., lettera a) della Deliberazione citata. Nel Comune di Frascati, in considerazione di statuito dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.L.vo 152/06, per cui “*Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del D.L.vo 114 del 1998*”, sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;



- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

2. Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense nonché attività commerciali.

3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

· Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e s.mm.ii;

· Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal disciplinare stipulato con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

4. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di cui all'art.198, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006;

- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art.201, comma 3 del D.Lgsn.152/2001;

- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

- della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

5. Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente primo comma e provenienti da attività agricole ed agro-industriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizio che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq.

6. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Articolo 8

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione entro il quale il soggetto gestore, oppure l'Amministrazione comunale qualora operi in



Comune di
Frascati

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

gestione diretta, svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, corrisponde ai confini del territoriocomunale. Nell'ambito del perimetro di cui al precedente comma, l'attività di raccolta è svolta sulle strade pubbliche o private aperte al pubblico transito del territorio del Comune di Frascati, mentre il servizio di spazzamento si effettua sulle aree di uso pubblico.



TITOLO III - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9

PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, c. 1 del D.Lgs.152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione;

- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

2. Il Comune di Frascati persegue, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, attraverso:

- l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;
- la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
- l'organizzazione dei Centri del Riuso;
- la promozione della lotta agli sprechi alimentari;
- gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori. Il Comune avvia iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al "plastic free".
- I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricarica, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari.
- I cittadini scelgono il consumo dell'acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata. In alternativa, ove questo non è possibile, prediligono l'acquisto di acqua con sistemi di vuoto a rendere.

Articolo 10

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PUBBLICI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pubblici, così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. bb1).

2. Nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, il soggetto organizzatore deve indicare, all'atto della richiesta di autorizzazione, un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti dall'evento stesso. Il nominativo del responsabile deve essere comunicato unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'evento. Qualora non vi sia tale indicazione, il responsabile dei rifiuti è identificato nel richiedente l'utilizzo dell'area pubblica.



3. Il responsabile per la gestione dei rifiuti di cui al comma 2 deve:

- a) organizzare l'evento minimizzando i rifiuti urbani da esso derivabili, come declinato all'art. 11;
- b) dare comunicazione dell'evento e delle aree interessate al soggetto gestore, almeno otto giorni prima;
- c) organizzare un'efficace ed efficiente raccolta differenziata, prevedendo la collocazione di contenitori per ogni frazione di rifiuto prodotta, in analogia alla tipologia di raccolta presente sul territorio. Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso gli ambienti dell'evento, i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti separatamente;
- d) informare i partecipanti all'evento sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento e sulle modalità attivate per ridurre la produzione, riportandole anche sul materiale informativo e promozionale della manifestazione;
- e) provvedere a restituire le aree utilizzate per l'evento perfettamente pulite al termine dell'iniziativa, come previsto nell'art. 55;
- f) presentare una relazione indicante la tipologia e quantità dei rifiuti prodotti dall'evento, in modo da determinare il numero dei contenitori necessari per il conferimento e la frequenza della raccolta.

4. La Giunta Comunale determina le tariffe da applicare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, in modo da incentivare la modalità di raccolta differenziata;

5. La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidata al soggetto gestore, il quale certifica la congruità della relazione di cui alla lettera f) del presente comma, dandone comunicazione ai competenti uffici comunali;

6. Resta salva la facoltà dell'organizzatore di stipulare apposito contratto con altro soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento;

7. la relazione di cui al comma 3 lettera f) o il contratto di cui al comma 6 costituiscono condizione al rilascio della concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del vigente "Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico e del canone COSAP.

Articolo 11

OBIETTIVI PER RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DELL'EVENTO

1. La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso:

- a) utilizzo di stoviglie e posaterie per la somministrazione di cibi e bevande, qualora prevista, in materiali durevoli, riutilizzabili e igienizzabili; nel caso di impossibilità a poter effettuare l'igienizzazione della stoviglieria e della posateria, la distribuzione di cibi e bevande deve avvenire utilizzando utensili in materiali compostabili;
- b) installazione di postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e bevande alla spina utilizzando bicchieri a rendere o in materiali compostabili;
- c) utilizzo del vuoto a rendere per la distribuzione delle bevande, con inserimento della cauzione sul prezzo della bigliettazione, ove prevista;
- d) minimizzazione degli imballaggi primari e secondari, preferendo l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni, di un solo materiale;
- e) organizzazione della redistribuzione delle eccedenze alimentari, in conformità alle leggi vigenti in materia.

2. Nella relazione di cui all'art. 11 c. 3, lett. g), devono essere descritti i dettagli dell'applicazione delle azioni di cui al comma 1 nell'organizzazione dell'evento.

3. Ulteriori misure che possono essere adottate per la sostenibilità dell'evento sono:

- uso di prodotti locali e di "filiera corta";



- igienizzazione della stoviglieria e della posateria tramite l'utilizzo di detersivi a ridotto impatto ambientale;
- riduzione del consumo idrico ed energetico, privilegiando in tal caso l'uso di corpi illuminanti a basso consumo e/o LED alimentati da fonti di energia rinnovabile;
- incentivazione, con riduzioni sui biglietti d'ingresso o altre forme, dell'uso dei mezzi pubblici, delle biciclette e dei veicoli elettrici per il raggiungimento dei luoghi di interesse;
- messa a disposizione di biciclette e bici elettriche per i partecipanti nelle manifestazioni coinvolgenti grandi spazi all'aperto.

4. È fatto divieto di utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso dell'evento.

È obbligatorio il rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione allo svolgimento dell'evento emesse ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 12

AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate nel territorio del Comune di Frascati, il servizio di ristorazione scolastica utilizza piatti di ceramica, fondi e piani, bicchieri di vetro infrangibile, posate di acciaio.

2. Il lavaggio e l'igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione, confezionamento, distribuzione, consumo, trasporto e somministrazione dei pasti, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di lavastoviglie.

3. Qualora non vi fosse spazio sufficiente per l'installazione di adeguata lavastoviglie, oppure non fosse possibile garantire un'efficace organizzazione delle operazioni di igienizzazione e/o stoccaggio di piatti, bicchieri e posate, per le caratteristiche logistiche del centro refezionale, si potrà procedere, dopo comprovata dimostrazione di tali evenienze e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale con l'impiego di piatti monouso e bicchieri monouso in materiali conferibili nella raccolta della carta o nella raccolta della frazione organica (materiali compostabili).

4. L'acqua per l'allestimento dei tavoli dei refettori deve essere approvvigionata utilizzando quella proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica e deve essere somministrata tramite brocche riutilizzabili, resistenti all'usura e ai graffi, lavabili in lavastoviglie.

5. Le tovaglie e i tovaglioli utilizzati nell'allestimento dei tavoli dei refettori devono essere in carta, privi di materiali plastici, per poter essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida, ad eccezione delle tovaglie e dei bavaglino per i nidi che devono essere in cotone.

Articolo 13

CENTRI DEL RIUSO (CR)

1. Le presenti disposizioni si applicano ai Centri del Riuso (CR), così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. h).

2. L'Amministrazione del Comune di Frascati, di concerto con il soggetto gestore, individua appositi spazi destinati ai CR, anche presso i Centri di Raccolta, purché lo spazio per i beni da ricircolare sia distinto, definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e commistione con i rifiuti. Tale individuazione deve essere ben evidente sia sul posto, che negli atti autorizzativi del Centro di Raccolta e nelle relative planimetrie.

3. Gli utenti portano i beni che possono ancora essere utilizzati; essi sono esposti sia fisicamente sia a mezzo di applicazioni telematiche.

4. L'Amministrazione comunale disciplina con appositi provvedimenti attuativi il funzionamento dei CR e le tipologie di soggetti per la relativa gestione.



Articolo 14

PREVENZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE

1. L'Amministrazione comunale dà applicazione alla legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (c.d. Legge Gadda), disciplinando le agevolazioni previste all’art. 17 della citata legge con specifici atti attuativi.
2. La limitazione dello spreco alimentare è attuata anche attraverso altre iniziative, con Accordi di programma e Protocolli d’intesa con i Consorzi di filiera afferenti al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ulteriori soggetti.
3. I cittadini limitano lo spreco alimentare domestico, operando scelte sostenibili in fase di acquisto e di gestione degli approvvigionamenti alimentari.



TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 15

CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale di Frascati tramite una ditta individuata a seguito delle procedure previste dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 co. 3 del presente Regolamento, il conferimento deve avvenire di norma nei contenitori identificativi forniti dal Comune.
3. I rifiuti, correttamente raccolti secondo le istruzioni date dall'amministrazione, conosciute o conoscibili dagli interessati, devono essere esposti all'interno della proprietà dell'utenza, o sul suolo pubblico, davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli o automezzi e da non compromettere il decoro del paese. Per parte sua, il soggetto gestore deve provvedere alla raccolta riducendo al minimo il disturbo alla pubblica quiete, specie durante la raccolta del vetro. Deve, inoltre, provvedere a ridurre al minimo l'accensione dei motori degli automezzi utilizzati per la raccolta di ogni frazione di rifiuto.
4. La raccolta avviene mediante il ritiro al piano stradale dei sacchetti o contenitori o ancora il loro svuotamento qualora se ne ravvisi la necessità. A tal fine si fa presente che la frazione organica oltre ad essere messa all'interno dei bidoncini con chiusura anti-randagismo dovranno essere messi nei sacchetti adeguati.
5. Il gestore, previo consenso dell'Amministrazione, ha la facoltà di richiedere al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti più precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità, di tipo tecnico o da ragioni igienico sanitarie. Ovviamente nel far ciò si cercherà di limitare al minimo indispensabile la distanza di conferimento, l'utente dal canto suo dovrà rispettare le disposizioni del gestore.
6. Qualora per cause impreviste ed imprevedibili il gestore non effettui la raccolta nella giornata e negli orari prefissati, l'utente dovrà provvedere al ritiro degli stessi entro la sera del giorno in cui il servizio è stato interrotto, i manufatti andranno esposti nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario salve diverse indicazioni.
7. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e nello specifico nel presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
8. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di servizio, con il relativo Piano di lavoro tecnico annuale e con le relative schede tecniche allegate, se presenti.
9. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero volte ad ottenere materie prime dagli stessi.
10. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dai progetti comunali per la gestione dei rifiuti adottati, mediante l'utilizzo ottimale del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.

Articolo 16

TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA".

1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune di Frascati tramite le ditte di volta in volta individuate, in conformità alle procedure di individuazione previste dalla legge.



2. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico secondo le modalità espressamente indicate dall'ente.
3. È vietato il conferimento di rifiuti, differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti che non abbiano immobili di proprietà, che non abbiano a disposizione a qualsiasi titolo immobili ovvero non esercitino attività d'impresa in Frascati.
4. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Articolo 17

DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE

1. Sulla base della vigente normativa, è fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta rifiuti accedere, per il ritiro degli stessi, nelle abitazioni private.
2. I produttori pertanto dovranno aver cura di depositare i rifiuti in luogo accessibile al personale incaricato.
3. Laddove si verificano casi particolari in cui l'accesso ad aree di proprietà privata sia imprescindibile all'assolvimento del servizio di raccolta, sarà possibile il rilascio di apposite autorizzazioni che consentano il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa.
4. Dovrà comunque essere cura dell'utenza semplificare le operazioni garantendo un agevole accesso.

Articolo 18

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi, muniti delle opportune autorizzazioni ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed ambientali.
2. Gli autisti dei veicoli adibiti alla raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono tenuti ad osservare le norme della circolazione stradale vigenti sul territorio comunale, salvo specifiche autorizzazioni che potranno essere previste dall'Amministrazione Comunale volte all'efficientamento del servizio di raccolta.

Articolo 19

NOMINA RESPONSABILI

1. Il soggetto gestore del servizio dovrà provvedere alla nomina di un soggetto responsabile, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio erogato nei confronti del comune di Frascati.
2. Allo stesso spetta la sottoscrizione di tutti i provvedimenti necessari.
3. Il Sindaco designa un responsabile del Comune per il controllo e l'esatta e puntuale applicazione da parte di colui che svolge il servizio di quanto stabilito nel Contratto di servizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
4. Quest'ultimo soggetto funge da riferimento per l'Ente Gestore per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione del servizio, nonché da collettore delle richieste della popolazione e da referente per l'Amministrazione.

Articolo 20

CRITERI DI ATTUAZIONE

1. L'organizzazione dei servizi di raccolta "porta a porta" dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:



- a) Delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) Delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) Del sistema di produzione, distribuzione e consumi dei beni;
- d) Dei sistemi di recupero;
- e) Dei sistemi di smaltimento finale;
- f) Della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) Delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel territorio;
- h) Dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) Dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Articolo 21

CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti dal produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione della raccolta differenziata delle varie frazioni.

2. Salvo quanto specificamente previsto dagli artt. 22 co. 4 e 53 co.4 del presente Regolamento, è fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla schermatura dei contenitori ad uso collettivo a mezzo di piante naturali, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via, nel rispetto del decoro urbano e comunque in accordo con le specifiche disposizioni che saranno emanate dall'amministrazione comunale. È altresì obbligatorio usare ogni accortezza necessaria ad impedire l'utilizzo dei contenitori ad uso collettivo da parte di soggetti estranei ai titolari delle utenze.

3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. In queste è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei luoghi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del Servizio. I contenitori e il materiale fornito dal Comune devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite per un corretto conferimento.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti differenziati devono essere depositati negli orari, nei giorni e nei siti indicati, all'interno dei contenitori, secondo le disposizioni della apposita ordinanza;

Articolo 22

CONTENITORI PER LA RACCOLTA E KIT UTENTE.

1. Il Comune di Frascati ha deciso di attuare la raccolta differenziata porta a porta quale modalità principale eliminando dunque tutti i tipi di contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti ad eccezione dei cestini stradali. Tuttavia, qualora le esigenze di servizio imponessero l'introduzione di alcuni contenitori stradali per qualsiasi tipo di rifiuto, essi dovranno, sul piano tipologico, avere l'avvallo dell'Amministrazione Comunale e, in linea generale, saranno eventualmente collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti nella progettazione del Comune.

2. In questi casi i contenitori si troveranno all'interno di apposite aree indicate ed appositamente delimitate, ove previsto dal Codice della Strada, queste saranno controllate e destinate all'uso esclusivo della popolazione, genericamente intesa, di Frascati.



3. I presidi in oggetto oltre che alla normativa esistente per la sicurezza stradale, dovranno rispettare le esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
4. Le attività commerciali saranno servite con protocolli da discutere con ciascuna di esse. È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla schermatura dei contenitori ad uso collettivo a mezzo di piante naturali, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via, nel rispetto del decoro urbano e comunque in accordo con le specifiche disposizioni che saranno emanate dall'amministrazione comunale. È altresì obbligatorio usare ogni accortezza necessaria ad impedire l'utilizzo dei contenitori ad uso collettivo da parte di soggetti estranei ai titolari delle utenze.
5. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dagli uffici comunali.
6. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
7. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con congruo anticipo e a svolgere gli stessi previa autorizzazione, con obbligo di ripristinare la situazione ex ante.
8. Tutti coloro che vivono stabilmente nel paese o vi soggiornano anche saltuariamente, che hanno proprietà nel Comune di Frascati e sono iscritti a ruolo, saranno dotati di appositi Kit finalizzati alla raccolta differenziata con sacchetti distribuiti dal gestore.

Articolo 23

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta di tutte le frazioni del rifiuto prodotto sarà svolto con le modalità del porta a porta.
2. Il servizio di raccolta per le frazioni oggetto di raccolta differenziata si svolge nel seguente modo:
 - per gli iscritti a ruolo residenti e non residenti mediante il prelievo domiciliare presso le singole abitazioni in orari e giorni prestabiliti;
 - per tutti i rifiuti che a vario titolo non rientrano nelle tipologie per cui è prevista la consegna del Kit di contenitori (ingombranti, pile, farmaci, verde, ecc.) vengono stabilite modalità in appresso meglio specificate.
3. Coloro che temporaneamente, anche per motivi contingenti, non dispongono del kit di contenitori (es. per deterioramento, furto, rottura etc.) devono conferire secondo i prevalenti principi: 1) dell'omogeneità tra contenitore e contenuto e 2) della controllabilità delle forme di conferimento, ossia secondo i seguenti criteri:
 - la plastica in buste di plastica;
 - la frazione umida in sacchi biodegradabili;
 - la carta in contenitori di cartone;
 - il vetro in secchi che verranno opportunamente svuotati dagli operatori della ditta preposta al servizio;
 - la frazione indifferenziata in buste di plastica trasparente onde permettere all'operatore di controllarne il contenuto e rilevare eventuali criticità ad un primo esame visivo;
 - i pannolini/pannoloni, ugualmente in buste di plastica trasparente
3. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto dall'art.21, comma 4, del D.Lgs. 22/197, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.
4. Le associazioni in questione, non essendo soggette all'obbligo del MUD annuale, si impegnano a rendere disponibili al soggetto gestore del servizio e agli uffici dell'ente i dati di produzione di raccolta indifferenziata inerenti le attività ad esse relative.



Articolo 24

RACCOLTA DEL VETRO

1. Sono oggetto della raccolta tutti i contenitori primari in vetro quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere. I rifiuti in vetro debitamente sciacquati, saranno collocati nel mastello. Per tutti i rifiuti in vetro che non possono essere collocati nei mastelli (vetro in lastre, damigiane, ecc.) occorrerà preavvertire il gestore del servizio al numero dedicato e comunicato con la consegna, ovvero, presso il Centro Comunale di stoccaggio negli orari di apertura. Il conferimento da parte dell'utenza dovrà essere sempre e comunque eseguito in orari e con metodologie che rispettino la pubblica quiete.

2. È possibile la raccolta congiunta dei materiali in vetro e degli imballaggi metallici e in banda stagna (alluminio). Il soggetto incaricato dal Comune alla raccolta del vetro avrà cura di eseguire tale attività non prima delle ore 07.00 di mattina e non oltre le ore 22.00 di sera, onde evitare il disturbo della pubblica quiete per via del forte inquinamento acustico derivante. Gli orari di interdizione di raccolta potranno essere eventualmente variati a mezzo di deliberazione della giunta comunale.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, co. 3 del presente Regolamento, ai fini della raccolta, il vetro dovrà essere collocato, da parte del produttore, nell'apposito contenitore facente parte del Kit.

Articolo 25

RACCOLTA DELLA CARTA

1. Rientra in questa frazione di rifiuto qualsiasi tipo di carta o giornale purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire, da altre tipologie di imballaggio (per es. plastica) oltre che da altri materiali che ne possano limitare il recupero.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 23, co. 3 del presente Regolamento, ai fini della raccolta, la carta dovrà essere collocata, da parte del produttore, nell'apposito contenitore facente parte del Kit.

Articolo 26

RACCOLTA DEL CARTONE

1. Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di cartone purché pulito, non contaminato da sostanze organiche che possono imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi sacchetti dati in dotazione, il conferimento avverrà come previsto per la carta.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 23, co. 3 del presente Regolamento, ai fini della raccolta, il cartone dovrà essere collocato, da parte del produttore, nell'apposito contenitore facente parte del Kit.

3. Con apposita ordinanza sindacale o dirigenziale sono individuate all'interno del perimetro del centro storico le aree pubbliche destinate al conferimento dei cartoni e le relative modalità di esposizione e raccolta;

Articolo 27

RACCOLTA DELLA PLASTICA

1. Sono oggetto di raccolta gli imballaggi in PE, PET, PP, PVC, PS di seguito elencati:

- bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte etc;
- flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt etc.;
- confezioni rigide per alimenti in genere;
- buste e sacchetti per alimentari in genere;
- vaschette porta uova;
- vaschette e barattoli per gelato;
- reti per frutta e verdura;
- film e pellicole;
- barattoli per alimenti in polvere;



- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici e acqua distillata;
- polistirolo.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 24, co. 3 del presente Regolamento, ai fini della raccolta, la plastica dovrà essere collocata, da parte del produttore, nell'apposito contenitore facente parte del Kit.

Articolo 28

CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO O RIFIUTO URBANO RESIDUO (RUR)

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR) ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura dell'utenza, che dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
3. In mancanza, anche temporanea, del contenitore dedicato, i rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 3.
4. Il Comune di Frascati, di concerto con il soggetto gestore, organizza i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani tramite la raccolta porta a porta, rendendo tempestivamente edotte le utenze coinvolte.
5. Il conferimento di tale rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dal Comune di Frascati e/o da disposizioni del soggetto gestore, il quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. I contenitori devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
6. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti e quella in cui sono posizionati i contenitori è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza. I rifiuti sono conferiti nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.
7. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico, le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

Articolo 29

RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE

1. La frazione secca riciclabile deve essere conferita dalle utenze domestiche e non domestiche, sia monomateriale che multimateriale, stradale o porta a porta, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dal Comune di Frascati e/o nelle disposizioni del soggetto gestore.
3. I rifiuti di imballaggio in plastica e metalli possono essere conferiti sfusi o tramite sacchetti, in quest'ultimo caso, è obbligatorio l'uso di sacchetti trasparenti come definiti all'art. 4, c. 1, lett. rr).
4. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.
5. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica e acciaio se sporchi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
6. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti e quella in cui sono posizionati i contenitori è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza. I rifiuti sono conferiti nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.



Articolo 30

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli scarti alimentari o vegetali (ad es. fiori) di provenienza domestica o delle utenze non domestiche.
2. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, verrà assegnato a tutte le utenze domestiche da parte del Comune un secchiello, inoltre, tale scarto umido dovrà essere conferito con sacchetti dedicati posti all'interno del mastello.
3. La frequenza di raccolta verrà stabilita dal gestore in base a quanto previsto dal contratto di servizio e opportunamente comunicato alle utenze.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 23, co. 3 del presente Regolamento, ai fini della raccolta, ai fini della raccolta, la frazione umida, dovrà essere collocata, da parte del produttore, nell'apposito contenitore facente parte del Kit.

Articolo 31

COMPOSTAGGIO

Compostaggio domestico

1. L'autocompostaggio, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. e), può essere intrapreso da utenze singole, domestiche e non domestiche, a condizione che il compost prodotto sia utilizzato in sito.
2. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domesticole sole utenze domestiche che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ossia che dispongano di almeno 25 mq di area scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata, per ciascun componente il nucleo familiare.
3. L'utente è tenuto:
 - ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità di appartenenza dell'utente stesso. In particolare, per frazione umida si intendono in questo caso tutti i rifiuti di natura organica provenienti dalla preparazione dei pasti, sia prima che dopo la cottura, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino come erbadi sfalcio, ramaglie ecc. È vietato miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (come batterie, farmaci scaduti, ecc.), plastica, vetro, tetrapak e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;
 - a utilizzare in sito il proprio prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente punto;
 - a impegnarsi nell'applicare i principi del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, senza la produzione di molestie olfattive;
 - a rendersi disponibile a collaborare alla eventuale rilevazione dei risultati e al monitoraggio dell'attività di compostaggio praticata, anche prevedendo l'intervento di personale dedicato del soggetto gestore. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio rispettando le disposizioni previste, decadono le agevolazioni TaRi eventualmente attribuite e l'utente è sanzionato.

Condizioni per il compostaggio di comunità

4. Il compostaggio di comunità, di cui all'art. 4, c. 1, lett. l), è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime.
5. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore all'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.
6. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.

Condizioni per il compostaggio locale

7. Il compostaggio locale, di cui all'art. 4, c. 1, lett. m), è effettuato con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi.



8. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost.

9. Le attività di compostaggio locale devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 32

RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE

1. Sono oggetto di raccolta differenziata gli scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, etc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico e dalle aree verdi delle utenze domestiche nonché quelli derivanti da attività agricole.

2. La frazione di cui trattasi può essere raccolta con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto presso centro di conferimento;
- b) mediante telefonata al numero messo a disposizione che attiverà le procedure previste.

Articolo 33

RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

1. Sono oggetto della raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) rifiuto destinato allo smaltimento che per volume o peso non può essere conferito secondo quanto stabilito negli articoli precedenti;
- b) rifiuti destinati al recupero che per volume o peso, pur essendo di materiale soggetto a raccolta differenziato o differenziabile, non possono essere conferiti ai rispettivi circuiti di raccolta;

c) le seguenti tipologie di beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- condizionatori d'aria;
- televisori;
- computer, stampanti, accessori hardware, fotocopiatrici;
- lavatrici, lavastoviglie;
- oggetti in legno;
- oggetti in plastica che non rientrano nei beni conferibili ex art.25.

2. La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- ritiro a domicilio su chiamata;
- conferimento da parte dell'utenza presso i Centri di Raccolta (CdR);
- i rifiuti ingombranti conferiti al servizio di ritiro a domicilio su chiamata, devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal soggetto gestore e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti;
- l'utente è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.



3. È vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi parte del territorio o in luoghi abbandonati anche se di proprietà privata.
4. È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.
5. Il soggetto gestore si impegna, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione comunale, a predisporre punti di conferimento temporanei per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.
6. I rifiuti ingombranti recuperabili non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento. Il soggetto gestore garantisce la preparazione per il riutilizzo o il recupero di tali rifiuti.
7. Il soggetto gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard stabiliti nel Contratto di Servizio.
8. L'Amministrazione comunale in accordo con il soggetto gestore potrà prevedere attività integrative, anche a carattere sperimentale, volte a contenere il fenomeno dell'abbandono stradale nonché il recupero e la valorizzazione di tale tipologia.

Articolo 34

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI

1. Sono oggetto di raccolta i rifiuti inerti prodotti in piccole quantità direttamente dalle utenze domestiche durante operazioni di demolizione o manutenzione delle proprie unità abitative.
2. È fatto divieto di abbandonare tali rifiuti in qualsiasi parte del territorio.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - conferimento diretto da parte del produttore al centro di raccolta;
 - conferimento diretto da parte del produttore agli impianti di recupero autorizzati.

Articolo 35

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto:
 - oltre 25 mg di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025 % in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4 % in peso di piombo;
 - fino allo 0,025 % di peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati;

devono alternativamente essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero essere conferite negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore della raccolta.



Articolo 36

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere conferiti dopo essere stati debitamente confezionati ponendoli vicino, nelle ore e nei giorni previsti, agli altri sacchetti della raccolta differenziata.
2. Eventuali contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentirne il recupero dei rifiuti già introdotti da parte di soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre, i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta stagna in modo tale da contenere eventuali percolati di liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 37

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Nel presente articolo si fa riferimento solo ed esclusivamente ai rifiuti prodotti nelle aree dei cimiteri da parte dei cittadini, in tutti gli altri casi e per le altre frazioni si fa riferimento alle disposizioni specifiche sui rifiuti cimiteriali contenute nel presente regolamento o nella normativa di riferimento.
2. Il conferimento di cui al comma precedente sarà effettuato in appositi cassonetti (uno per la frazione verde e uno per le altre tipologie di rifiuti) posizionati all'interno o nelle immediate adiacenze della zona interessata, adibiti al solo ed esclusivo uso previsto, che verranno svuotati dagli addetti al servizio periodicamente.
3. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani domestici e non domestici.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti di casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo); debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative.In particolare:
 - devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a);
 - devono essere conferiti al soggetto gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati;
 - devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero;
 - nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibile.
4. Gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale,
 - terre di scavo, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della
 - cremazione, tumulazione o inumazione;sono rifiuti speciali e vanno recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuti.



Articolo 38

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 188 comma 2 del D.Lgs.n° 152/2006 e successive correzioni e modificazioni.
2. Divieto di introduzione nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti indifferenziati o speciali:
 - è fatto divieto di introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;
 - è vietato gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni, me è obbligatorio depositarli nei cestini getta carte, o altri contenitori che devono comunque essere utilizzati solo ed esclusivamente per la tipologia di rifiuti di cui sopra es. carta, pacchetti di sigarette, biglietti dell'autobus etc..
3. L'elenco dei rifiuti urbani non domestici è contenuto nell'Allegato L-quater parte IVD.Lgs. 152/2006)
4. L'elenco delle attività che producono rifiuti urbani non domestici è contenuto nell'Allegato L-quinques parte IV D.Lgs. 152/2006)
5. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Articolo 39

RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art.2, c. 1, lett. g) punti da 1 a 7 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui alla Tabella A dell'art. 14;
 - i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.
 - i rifiuti sanitari di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati;
 - i rifiuti sanitari, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
 - i rifiuti sanitari non riportati nell'elenco di cui al comma 2, devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.



- i rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Articolo 40

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

1. I rifiuti urbani domestici pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, accumulatori anche portatili esausti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato presso i Centri di Raccolta o secondo specifiche modalità stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuati dall'Amministrazione comunale o disposizioni del soggetto gestore e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.

3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria. Deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità; il soggetto gestore è quindi tenuto a provvedere, ogni volta che si renda necessario, a svuotamenti integrativi.

4. Il soggetto gestore garantisce una adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 41

ALTRI RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannolini prodotti dalle pulizie di Uffici e Strutture scolastiche. Essi possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati. Per tale tipologia di rifiuti il Comune di Frascati, in accordo con il soggetto gestore, potrà attivare raccolte sperimentali dedicate.

2. I rifiuti urbani non domestici costituiti da imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, e i consumabili da stampa, devono essere conferiti esclusivamente con le modalità della raccolta differenziata.

3. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici o manutenzione del verde privato costituiti da sfalci erbosi, potature di arbusti e alberi.

4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'ordinario servizio di raccolta i rifiuti urbani non domestici che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e gestione adottate dal soggetto gestore e previste dal Contratto di servizio, quali ad esempio rifiuti liquidi, rifiuti che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, rifiuti fortemente maleodoranti, rifiuti eccessivamente polverulenti, rifiuti derivanti da potature di essenze vegetali con volumi tali da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto.

Articolo 42

CONFERIMENTO DELLE GRANDI UTENZE (GU)

1. Le utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti - Grandi Utenze (GU) che dispongano di spazi idonei, in accordo con il soggetto gestore possono richiedere il posizionamento di contenitori per la raccolta ad uso esclusivo della frazione secca riciclabile e della frazione umida nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata e che il posizionamento non avvenga su aree destinate a parcheggi pertinenziali.

2. In tutti i casi in cui siano richieste, o necessarie, specifiche modalità di raccolta, il servizio dedicato è subordinato alla stipula di apposita Convenzione con il soggetto gestore.



Articolo 43

CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quella derivante da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferite nei seguenti modi:

- nei contenitori per la raccolta della frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
- presso i Centri di Raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, oppure di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto della frazione umida.

2. La gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde delle aree di uso pubblico di cui all'art. 4, c. 1 lett. c) e delle aree pubbliche esterne di cui all'art. 4, c. 1 lett. d), costituiti da potatura e sfalci, è a carico del soggetto responsabile della manutenzione delle stesse.

Articolo 44

CONDUZIONE DI ANIMALI – DEIEZIONI CANINE

1. È vietato sporcare aree di uso pubblico con deiezioni di animali.

2. Nelle aree di uso pubblico è fatto obbligo al proprietario, al detentore o al conduttore dell'animale di:

- essere munito di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi per permettere la raccolta delle deiezioni;
- provvedere alla immediata e totale asportazione delle deiezioni facendo uso della suddetta attrezzatura e al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori dedicati, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato. Limitatamente alle aree sprovviste dei predetti contenitori, gli involucri potranno essere depositati nei cestini porta rifiuti.
- essere munito di un contenitore di acqua per provvedere a detergere e far defluire la minzione degli animali.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).

Articolo 45

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti prodotti ed alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 46

RACCOLTE SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Iniziative di raccolta differenziata, rivolte a specifiche frazioni recuperabili, possono essere avviate con autonomia gestionale da Associazioni di volontariato e da Associazioni di cittadini, che abbiano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Se tali raccolte sono effettuate sul suolo pubblico e/o utilizzano strutture o servizi dell'Amministrazione, possono essere avviate solo previa stipula di Convenzione con il soggetto gestore e subordinatamente alla rispondenza agli indirizzi gestionali del servizio.

3. Tali iniziative devono essere condotte nel rispetto della normativa di settore vigente e alle seguenti condizioni:



- non arrecare intralcio alla circolazione stradale;
- evitare spandimenti sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di raccolta, anche settemporanee;
- non creare intralcio o interferenze all'organizzazione del servizio pubblico.

4. I suddetti soggetti dovranno comunicare all'Amministrazione e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'art. 189, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto.

5. Ai fini della comunicazione di cui al comma precedente, i dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

Articolo 47

ALTRI TIPI DI RACCOLTA

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani, possono svolgere tale attività nel rispetto della normativa di settore vigente e delle condizioni di cui al precedente art. 29, c. 2. È vietato posizionare su suolo pubblico dotazioni funzionali alle attività di raccolta.

2. Tali soggetti devono comunicare all'Amministrazione comunale e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'art. 189, c. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e della pianificazione dei servizi, la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

3. Il Comune promuove le iniziative dei cittadini finalizzate alla raccolta dei rifiuti nelle ville, nei parchi, nelle aree verdi e in generale, sulle aree pubbliche, destinati al recupero o allo smaltimento secondo le modalità di cui al presente Regolamento, al Regolamento Cittadinanza Attiva. Tali iniziative, anche ai fini della eventuale fornitura dei kit di raccolta, devono essere comunicate all'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'evento.

Articolo 48

RACCOLTE SPERIMENTALI

1. Il soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

2. La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del soggetto gestore, di appositi programmi di intervento, comprensive di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.

3. Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati il Comune di Frascati adotta appositi atti amministrativi.

Articolo 49

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale, di sicurezza e in materia di gestione rifiuti.

2. I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della



circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dal Comune di Frascati.

3. I cittadini che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti, dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006.

Articolo 50

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ad ogni flusso merceologico è garantito il corretto destino, ai sensi della normativa vigente.

2. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi e con riguardo alle Convenzioni sottoscritte con i relativi Consorzi di filiera e/o Consorzi obbligatori.

Articolo 51

PESATURA DEI RIFIUTI

Il soggetto gestore organizza la pesatura dei rifiuti urbani modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente.

Articolo 52

NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non domestici avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.

2. La raccolta dei rifiuti è effettuata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.

3. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

4. Le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

5. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni ed assimilati sono obbligati a predisporre i contenitori per la raccolta differenziata già all'interno dei locali adibiti alle loro attività, sia per le pertinenze adibite al pubblico e sia per le pertinenze adibite alle attività lavorative. Fermo quanto stabilito dal *Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche*, qualora la collocazione dei contenitori non fosse possibile all'interno dei locali commerciali, i titolari delle attività possono avvalersi, previo accordo con l'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale, di spazi pubblici, ricompresi nell'area concessa all'esterno dei propri locali, in cui posizionare i mastelli. In tal caso, è fatto obbligo di schermare i contenitori con piante naturali.

6. I produttori dei rifiuti urbani (UD e UND) devono conservare e conferire i rifiuti prodotti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

7. È obbligatorio conferire i rifiuti in modo differenziato separandole diverse frazioni merceologiche secondo le specifiche modalità stabilite nei successivi articoli.

8. È obbligatorio conferire i rifiuti nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dai calendari della raccolta dei rifiuti approvati con apposita ordinanza.



9. È vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipologia di rifiuto. Fatto salvo che la violazione non costituisca reato, chiunque viola i divieti di cui al presente comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1 del D.Lgs. 152/2006. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
10. È vietato abbandonare i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, ecc.);
11. È vietato inoltre abbandonare o depositare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati.
12. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
13. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità. Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al soggetto gestore il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.
14. È vietato conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti e i RAEE.
15. È vietato introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani:
- rifiuti speciali;
 - sostanze liquide;
 - materiale in combustione o non completamente spento;
 - materiali o oggetti (metalli e non) che possano causare danni ai
 - mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti urbani pericolosi - RUP;
 - rifiuti da costruzione o demolizione;
 - pneumatici;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta oppure specifici servizi integrativi.
16. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i contenitori per i rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale.
17. È vietato danneggiare i contenitori per i rifiuti, alterarne le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse, forzare i vani dei contenitori che prevedono aperture con leve o con strumenti elettronici quali tessere, nonché eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore.
18. È vietato spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi.
19. È vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.
20. È vietato inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità.
21. È vietata ogni forma di cernita manuale, rovistaggio e asportazione dei rifiuti posti negli appositi contenitori del servizio pubblico, se non da parte degli operatori incaricati dal soggetto gestore. Per la violazione al presente comma, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 86 è possibile applicare le sanzioni amministrative accessorie previste nella L. 689/1981.



22. Gli utenti o l'amministratore del condominio custodiscono e utilizzano correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio, in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati, avendo cura di evitare il loro abbandono e l'eventuale danneggiamento. La manutenzione ordinaria (lavaggio e pulizia) dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati.

23. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio tessere per i cassonetti oppure sistemi R-fid, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su bidoncini, sacchi od altro strumento di raccolta) l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del soggetto gestore e/o del Comune di Frascati.

24. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.

25. Nel caso di Nuova Edificazione (NE), di Ristrutturazione Urbanistica (RU), Nuovo Impianto Urbanistico (NIU), di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il soggetto gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire; i locali destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e quelli destinati alla vendita di alimenti confezionati in loco, devono essere realizzati con autonomi spazi idonei per i contenitori dei rifiuti.

Articolo 53

CONDOMINI E SUPERCONDOMINI

1. Il Comune di Frascati persegue l'obiettivo di massimizzare la differenziazione dei rifiuti prodotti. A tal fine, intende valorizzare ed attenzionare la responsabilità individuale dei conferenti.

2. Nei condomini e supercondomini, così come definiti dagli artt. 1117, 1117 bis e s.m.i. e disposizioni di attuazione del Codice Civile, ove possibile, verranno distribuiti kit individuali di contenitori per la raccolta differenziata.

3. Qualora, per ragioni logistiche o per qualsiasi altra ragione ostativa, non fosse possibile distribuire i kit individuali, sostituiti da contenitori ad utilizzo collettivo, in caso di accertamento di violazione delle norme del presente Regolamento, le relative sanzioni amministrative così come definite dall'art. 85, saranno applicate per ciascuna utenza individuale. Col Verbale di Accertamento, redatto in unico atto e notificato all'Amministratore pro tempore, è comminata una sanzione di importo pari all'ammontare della sanzione unitaria moltiplicato per il numero dei componenti. A tal fine, l'Amministratore del Condominio/Supercondominio e/o di ogni altra forma associativa di unità immobiliari è obbligato a fornire al Comune di Frascati Polizia Locale l'elenco aggiornato dei componenti delle suddette unità immobiliari, che usufruiscono di kit ad uso collettivo, entro il termine giorni 15 a far data dalla notifica della richiesta inoltrata dall'organo di controllo. In caso di inottemperanza alla richiesta le unità immobiliari saranno calcolate sulla base delle informazioni disponibili presso gli archivi pubblici.

Ai fini della determinazione della sanzione per utenze domestiche e non domestiche, si terrà conto della prevalenza dell'una o dell'altra categoria.

4. È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla schermatura dei contenitori ad uso collettivo a mezzo di piante naturali, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via, nel rispetto del decoro urbano e comunque in accordo con le specifiche disposizioni che saranno emanate dall'amministrazione comunale. È altresì obbligatorio usare ogni accortezza necessaria ad impedire l'utilizzo dei contenitori ad uso collettivo da parte di soggetti estranei ai titolari delle utenze.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 54

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata a cura del soggetto gestore ed è svolto sulle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, di cui all'art.4, c. 1, lett. c).

2. Lo spazzamento è effettuato dal soggetto gestore oppure dall'Amministrazione comunale per le parti in gestione diretta.

3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di



prestazione del servizio, sono stabilite nel Contratto di Servizio sulla base della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I rifiuti da spazzamento raccolti sono inviati a recupero o a smaltimento.

5. Indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento sulle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, di cui all'art. 4, c. 1, lett. cc1) e lett. dd1) e, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, i frontisti stradali, intesi come Utenze Domestiche (UD), possono contribuire alla pulizia del suolo pubblico antistante, compresi i marciapiedi fino alla congiunzione con la sede stradale, anche con attività di spazzamento e di lavamento.

Articolo 55

PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE ESTERNE

1. La pulizia delle aree pubbliche esterne, così come definite all'art. 4, c. 1, lett. d), il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia e l'onere della spesa per tali attività sono in capo al soggetto che detiene, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, la manutenzione ordinaria delle stesse.

2. Per le aree pubbliche esterne relative alle pertinenze di esercizio delle strade, così come definite dall'art. 24, c. 3 del Codice della Strada, alle sedi ferroviarie e delle relative pertinenze nonché delle scarpate in trincea o a schiena d'asino, la pulizia, il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia e l'onere della spesa per tali attività sono in capo al soggetto che detiene, a qualunque titolo, la manutenzione ordinaria delle vie stesse.

Articolo 56

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione comunale, provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2. Il soggetto gestore concorda con l'Amministrazione comunale la scelta e la dislocazione dei cestini, sulla base dei seguenti criteri:

- sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali (es. bar, tabaccherie, cinema, ecc.), fermate del trasporto pubblico e in generale nelle aree di maggior frequentazione e aggregazione sociale;
- i contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza; garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali; presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati generalmente di posacenere.

3. Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, l'Amministrazione comunale in accordo con il soggetto gestore potrà prevedere tipologie di cestini, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.

4. I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni quali: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta, ecc.

5. Le modalità di vuotatura e di pulizia dei cestini portarifiuti ubicati nelle aree soggette al servizio pubblico di spazzamento stradale, sono a cura del soggetto gestore e disciplinate dal Contratto di Servizio.

6. È vietato:

- a) utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche;
- b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti;
- c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura;
- d) abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini.



Articolo 57

PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area in concessione e lo spazio ad essa circostante, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e provveduto a differenziarli per frazione merceologica, in appositi sacchi/contenitori.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento, in particolare da quanto previsto negli artt. 21, 22 e 23, e delle modalità definite dall'Amministrazione comunale e/o dal soggetto gestore.
3. Gli operatori devono provvedere, al termine dell'orario di vendita, all'accurato spazzamento dell'area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti secondo le modalità di cui al precedente comma 1 e a sgomberare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, salvo diverse specifiche disposizioni. Per il periodo necessario alla igienizzazione dell'area, definito per ciascun mercato in accordo con il soggetto gestore, è vietata la sosta degli autoveicoli.

Articolo 58

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O IN CONCESSIONE O IN USO TEMPORANEO

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore oppure dall'Amministrazione comunale, ove operi in gestione diretta.
2. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente raccolti in frazioni differenziate, in contenitori dedicati posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per ciascuna frazione di rifiuto raccolta.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.
4. I pubblici esercizi e i gestori di aree in concessione o in uso temporaneo conferiscono i rifiuti in propri contenitori differenziando secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
5. L'Amministrazione, d'intesa con il soggetto gestore, stabilisce le modalità e le forme della raccolta.

Articolo 59

ESERCIZI STAGIONALI

1. Gli esercizi stagionali devono far pervenire al soggetto gestore, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio e termine dell'attività, al fine di consentire, ove necessario, il potenziamento dei contenitori e del servizio di raccolta.
2. I titolari provvedono all'allestimento dei contenitori interni all'area di pertinenza ed al conferimento nei contenitori del servizio pubblico, assicurando la gestione separata delle frazioni di rifiuto ed informando gli ospiti circa gli obblighi di raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto.
3. I titolari sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità verranno considerate al fine dell'eventuale erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

Articolo 60

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, ecc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.



2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili vengono rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, essi vengono rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
4. In caso di accertata inerzia, il soggetto gestore provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.

Articolo 61

CANTIERI SU AREE PUBBLICHE

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche o di uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è altresì tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada prospicienti e limitrofi ai passi carrai oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
3. Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati contenitori per i rifiuti urbani, i titolari sono tenuti ad informare il soggetto gestore almeno 8 giorni prima dell'allestimento del cantiere in modo da consentire allo stesso l'eventuale spostamento dei contenitori, l'informazione agli utenti e il ricollocamento dei contenitori in altra area.
4. A fine lavori il soggetto richiedente, è tenuto inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
5. Le imprese operanti nei cantieri adottano, preferibilmente, tecniche di demolizione selettiva al fine di ottenere tipologie omogenee dei rifiuti da costruzione e demolizione che possono garantire il più efficace recupero dei rifiuti prodotti.
6. Le imprese assicurano, in particolare, la non miscelazione con rifiuti classificati come pericolosi.

Articolo 62

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2. È fatto, altresì, divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006.
4. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Articolo 63

DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA

Fatte salve le disposizioni del Dlgs. 285/92 "Codice della Strada"

1. è vietata la sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale all'uopo predisposta.



2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non siano concluse le operazioni di pulizia.

Articolo 64

RIFIUTI ABBANDONATI E DISCARICHE ABUSIVE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. I rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche devono essere rimossi dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato, e/o dal concessionario dell'area qualora questi venga riconosciuto, in contraddittorio con lo stesso, quale responsabile per dolo o colpa/negligenza con l'applicazione delle procedure di cui all'art. 192 Dlgs. 152/2006. In caso di impossibilità di identificare il soggetto responsabile della violazione, i rifiuti dovranno essere rimossi dal soggetto gestore oppure dall'Amministrazione comunale;

2. I rifiuti depositati nelle aree private senza autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, devono essere rimossi dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato; se non identificato, il ripristino dello stato dei luoghi spetta al proprietario/gestore dell'area qualora questi venga riconosciuto, in contraddittorio con lo stesso, quale responsabile per dolo o colpa/negligenza. Qualora i soggetti responsabili in proprio o in solido non provvedano alla rimozione dei rifiuti ed alla conseguente rimessa in pristino dei luoghi, l'Amministrazione comunale dispone l'esecuzione in danno ai soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 192 c. 3 Dlgs. 152/2006.



TITOLO V - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 65

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

a. RIFIUTI SPECIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

a1) I produttori o detentori dei rifiuti provenienti da lavori edili sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

a2) Per i soli rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione/ demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, è consentito il conferimento ai Centri di Raccolta, con le modalità e nei limiti quantitativi fissati nel Titolo VII.

b. SIRINGHE

b1) La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal soggetto gestore con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di Servizio.

b2) Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

b3) È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.

c. CAROGNE

c1) Fatte salve le specifiche disposizioni sanitarie in materia, e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi delle vigenti normative europee e fuori dai casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati è consentito il sotterramento di animali di piccole dimensioni (uccellini, criceti, pesciolini etc...) in terreni di privati cittadini od in aree eventualmente individuate allo scopo.

c2) Le carogne di animali di dimensioni maggiori, quali cani, gatti, equini, ecc. sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, previo nulla osta sanitario e a spese del detentore.

c3) Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

c4) Le carogne di animali giacenti sulle aree di uso pubblico e sulle aree pubbliche esterne sono rimosse e avviate allo smaltimento secondo la vigente normativa sanitaria.



d. VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

d1) Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi del suddetto decreto e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.

d2) Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

TITOLO VI - DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Articolo 66

FINALITÀ DELL'INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale, in accordo con il soggetto gestore, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:

- sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
- raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

Articolo 67

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA

1. Il soggetto gestore è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:

- modalità e frequenze della raccolta dei rifiuti;
- modalità e frequenze dello spazzamento;
- modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
- attivazione e modifica dei servizi;
- modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- canali di comunicazione di assistenza agli utenti;
- modalità e tariffe dei servizi a pagamento.



TITOLO VII - NORME SUI CENTRI DI RACCOLTA

CAPO I

NORME GENERALI, ACCESSO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 68

NORME GENERALI

1. Il presente Titolo stabilisce le disposizioni per l'accesso e la gestione dei Centri di Raccolta (di seguito CdR), come definiti all'art. 4 c. 1, lett. g), i tipi e le quantità di rifiuti conferibili e le norme di comportamento degli utenti e del gestore del CdR.

2. I CdR sono aree recintate, presidiate e allestite, per il conferimento gratuito dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il soggetto gestore, non conferibili al normale circuito di raccolta (stradale e domiciliare) per la loro natura, pericolosità o dimensioni, oppure per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio. Nel CdR i rifiuti sono raggruppati per frazioni omogenee per il successivo avvio ad impianti di recupero/ trattamento e, per le frazioni non recuperabili, ad impianti di smaltimento.

3. La realizzazione o l'adeguamento dei CdR è demandata al soggetto gestore. La loro localizzazione avviene anche sulla base degli atti dell'Amministrazione.

4. La gestione dei CdR è demandata al soggetto gestore che deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

5. I CdR devono essere realizzati e gestiti in conformità con le disposizioni tecniche e operative vigenti, in conformità ai provvedimenti dell'Amministrazione relativi a ciascun CdR e alle prescrizioni in essi contenute.

6. Il soggetto gestore nomina un Responsabile Tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, che deve garantire la corretta gestione degli stessi in applicazione di quanto stabilito dal presente Titolo e dalle disposizioni di cui al comma 5.

7. I CdR devono essere attrezzati per il conferimento dei RAEE domestici da parte di cittadini, distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.

8. I CdR possono essere utilizzati dal soggetto gestore anche per ottimizzare i successivi trasporti dei rifiuti raggruppati nel CdR verso gli impianti di recupero/trattamento, attraverso, esclusivamente, operazioni di trasbordo, senza deposito a terra.

9. I CdR possono far parte di un "Centro servizi" inteso come complesso che è costituito da strutture, attrezzature e attività funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresa l'attività di prevenzione come definito all'art. 4 c. 1, lett. j).

Articolo 69

UTENZA AMMESSA E REQUISITI DI ACCESSO

1. L'accesso ai CdR è consentito a:

a) utenze domestiche:

- residenti, iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti;

- non residenti, detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti o affittuari;



b) utenze non domestiche, con sede operativa nel territorio del Comune di Frascati, iscritte nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti

2. Coloro che accedono al CdR devono presentare la seguente documentazione:

- documento di riconoscimento;
- documentazione attestante la posizione TaRi;
- eventuale delega.

Articolo 70

RIFIUTI CONFERIBILI E QUANTITATIVI AMMESSI

1. I rifiuti conferibili nei CdR dalle utenze domestiche e non domestiche, i quantitativi massimi di conferimento ammessi (singoli e annuali), sono riportati in apposite tabelle pubblicate nelle specifiche ordinanze dirigenziali in accordo con il soggetto gestore.

2. L'elenco aggiornato delle tipologie di rifiuti conferibili in ciascun CdR è reso noto del soggetto gestore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nonché con apposita cartellonistica affissa all'esterno di ciascun CdR.

Articolo 71

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'accesso dell'utenza nel CdR è consentito solo durante i giorni e gli orari di apertura pubblicati in apposite ordinanze dirigenziali esclusivamente al fine di effettuare le operazioni di conferimento.

2. All'ingresso del CdR il personale addetto provvede all'identificazione dell'utente conferitore, verifica la documentazione specificata nell'art. 70 e annota i dati nell'apposito registro approntato dal soggetto gestore per il monitoraggio dei conferimenti. Viene inoltre eseguito l'esame visivo dei rifiuti in modo da indirizzare l'utente verso gli spazi destinati allo specifico conferimento. Le operazioni possono essere limitate in relazione agli spazi e alle caratteristiche costruttive dello stesso. L'elenco aggiornato delle tipologie di rifiuti conferibili in ciascun CdR è reso noto del soggetto gestore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nonché con apposita cartellonistica affissa all'esterno di ciascun CdR.

3. Il conferimento dei rifiuti presso il CdR è gratuito.

4. Il personale addetto all'accettazione ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, coloro che non risultano iscritti nei ruoli TaRi o che non siano in regola con i pagamenti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti per il CdR, indicati nella cartellonistica affissa all'esterno dello stesso e resi noti sul sito internet istituzionale del soggetto gestore.

5. L'utente può entrare a piedi o con il proprio mezzo di trasporto all'interno del CdR. La portata massima ammessa per i mezzi di trasporto degli utenti è di 3,5 t.

6. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero massimo di utenti tale da non pregiudicare le operazioni di vigilanza da parte del personale addetto.

7. Il personale addetto è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare l'utente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni e verificando al contempo che ciascuna tipologia di rifiuto sia correttamente depositata.

8. Qualora l'utente si presenti con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, è tenuto a provvedere alla loro separazione ai fini del loro scarico in forma differenziata. Qualora i rifiuti siano costituiti da più parti ulteriormente e facilmente differenziabili, l'utente è tenuto a suddividere le varie frazioni di rifiuto da depositare nei diversi contenitori.

9. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati in modo ordinato e avendo cura di occupare il minor spazio possibile, a tal fine l'utente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica.

10. In nessun caso devono essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. Ad ultimazione delle operazioni di scarico, l'utente, qualora abbia provocato accidentalmente lo spargimento di rifiuti sul suolo, è tenuto a provvedere, per



quanto possibile, alla pulizia dello stesso, nonché ad informare immediatamente il personale preposto.

11. Una volta terminato il conferimento dei rifiuti l'utente deve avviarsi senza indugio verso l'uscita del CdR.

Articolo 72

CONFERIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO: SFALCI E POTATURE

1. Si tratta dei rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati.
2. È consentito l'uso di sacchi di plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti, ma gli involucri dovranno essere completamente rimossi, a cura dell'utente, prima di immettere i rifiuti nell'apposito contenitore.
3. Non è possibile conferire palme e tronchi d'albero.
4. Previo accordo con il soggetto gestore il personale dell'Amministrazione comunale, può conferire presso il CdR, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali derivanti dall'attività di manutenzione del verde pubblico effettuata in economia dal personale comunale addetto.
5. Nel periodo compreso tra i mesi di aprile e novembre il conferimento degli sfalci è consentito nel massimo di due scarichi a settimana per ciascuna utenza domestica o non domestica, nel massimo della capienza dei veicoli di m.c.p.c. non superiore a 3,5 t.

Articolo 73

CONFERIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO: RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

1. Si tratta di miscugli di cemento, pietrame da rivestimento, mattoni, mattonelle e ceramiche derivanti esclusivamente da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
2. I rifiuti devono essere contenuti in sacchetti trasparenti per consentire l'esame visivo del personale preposto. L'utente dovrà svuotare i sacchetti nell'apposito contenitore per i rifiuti da costruzione e demolizione. Dovrà essere sempre garantito l'abbattimento delle polveri con l'umidificazione dei rifiuti.
3. Non è possibile conferire blocchi, pannelli e frammenti di gesso e cartongesso, lastre e frammenti di cemento-amianto, guaine, asfalto, bitume, catrame, lana di roccia e lana di vetro.
4. Per i rifiuti da costruzione e demolizione si applica il limite quantitativo di 10 sacchetti per utenza domestica per ciascun conferimento ed un limite massimo di 1.000 kg/anno.

Articolo 74

CONFERIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO: RAEE

1. Il Comune di Frascati intende perseguire l'obiettivo di fornire, attraverso il proprio CdR, il servizio di conferimento dei rifiuti RAEE, attraverso l'implementazione di tutti gli strumenti funzionali a tale scopo. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere conferiti rispettando la suddivisione per tipologie stabilita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 settembre 2007, n. 185 che prevede 5 raggruppamenti:



- R1 freddo e clima: comprendente frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.
- R2 altri grandi e bianchi: comprendente lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.
- R3 TV e monitor;
- R4 IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: comprendente piccoli elettrodomestici, computer e apparecchi informatici, telefoni, pannelli fotovoltaici, ecc.;
- R5 Sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, lampadine led, lampade al neon, lampade fluorescenti, ecc.

2. È ammesso il conferimento dei RAEE domestici da parte dei distributori degli stessi; in tal caso il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto previsto per i RAEE domestici dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2010, n. 65, secondo il modello riportato nell'allegato II allo stesso Decreto, debitamente compilato in triplice copia (una trattenuta dal CdR).

3. È ammesso altresì il conferimento dei RAEE domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica; in tal caso il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto di cui al comma precedente e dall'autocertificazione attestante la provenienza domestica dei RAEE, secondo il modello riportato nell'allegato III allo stesso Decreto, che deve essere consegnato al CdR unitamente alla copia di un documento di identità.

4. Per i distributori, per gli installatori e per i gestori dei centri di assistenza tecnica è richiesta l'iscrizione alla categoria 3-bis dell'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei RAEE al CdR.

Articolo 75

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli utenti che conferiscono rifiuti presso il CdR devono conformarsi alle seguenti regole di comportamento:

a) rispettare tutte le norme del presente Capo I, seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del CdR, nonché quelle riportate su apposita segnaletica e cartellonistica;

b) esibire, a richiesta degli addetti all'accettazione, la documentazione per l'accesso al CdR prevista all'art. 68;

c) accedere in base alla priorità di arrivo e attendere nell'area di attesa qualora gli operatori in servizio siano tutti impegnati con altre utenze;

d) prima di accedere al CdR, separare per tipologia i rifiuti da conferire, lacerare, piegare e/o pressare i materiali voluminosi, in modo da ridurre al minimo l'ingombro;

e) aprire eventuali pacchi o involucri per consentire agli operatori del CdR di verificare, prima del conferimento nei cassoni, che contengano materiali conformi alle tipologie di rifiuto ammesse;

f) conferire correttamente, in modo autonomo, i rifiuti nei vari contenitori presenti, rispettando la differenziazione per tipologie omogenee indicate nella apposita cartellonistica eseguendo le istruzioni degli addetti al CdR;

g) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico;

h) assicurarsi che, durante il conferimento dei rifiuti, il mezzo con cui è stato effettuato il trasporto sia frenato e spento, ad eccezione di quelli per i quali serve la presa di forza. I conduttori dei mezzi di trasporto devono limitare la velocità di ingresso e transito all'interno del CdR;

i) sospendere il conferimento dei rifiuti durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori;

l) rispettare la cartellonistica e la segnaletica sia orizzontale che verticale presente all'interno del CdR e porre la massima attenzione ad eventuali mezzi in manovra;



m) sostare nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di fermarsi a lungo soprattutto nelle aree di scarico e movimentazione.

Articolo 76

DIVIETI

1. Non è consentito:

- a) accedere al CdR senza il consenso del personale addetto all'accettazione o fuori dai giorni e dagli orari previsti di apertura al pubblico;
- b) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 68;
- c) conferire rifiuti non ammessi nel CdR anche occultandoli all'interno di altri rifiuti;
- d) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti diversi da quelli elencati nell'art. 68;
- e) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassoni o depositarli in contenitori in luoghi diversi da quelli indicati;
- f) rovistare e/o prelevare rifiuti, o parte di essi, dai contenitori o dalle aree dedicate;
- g) asportare rifiuti dal CdR;
- h) abbandonare rifiuti fuori dal CdR nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli;
- i) effettuare qualsiasi operazione di commercializzazione o permuta dei rifiuti;
- l) stazionare presso il CdR oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;
- m) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CdR.

2. L'utente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito, o la sua collocazione all'interno del carico, fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Articolo 77

RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Qualora all'interno del CdR si verificassero incidenti dovuti al mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal soggetto gestore o previste dal presente Capo I, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti stessi, ritenendo in tal modo sollevati il soggetto gestore e il Comune di Frascati da ogni responsabilità.

2. Gli utenti saranno altresì tenuti a rispondere di eventuali danni alle strutture ed attrezzature del CdR imputabili a loro imperizia, negligenza o dolo.



CAPO II

GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 78

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il CdR deve essere realizzato conformemente al D.M. 8 aprile 2008 e alla normativa tecnica applicabile, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

2. Il CdR deve essere provvisto delle seguenti dotazioni minime fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, c. 3 del D.M. 8 aprile 2008:

- una recinzione perimetrale di altezza non inferiore a 2 metri e cancelli di ingresso atti a evitare l'introduzione nel CdR di persone estranee o di animali;

- una barriera arborea e arbustiva che costituisca una schermatura compatta e continua del CdR, atta a minimizzare l'impatto visivo del centro e a mitigare le emissioni polverulente e acustiche;

- un accesso sulla viabilità pubblica distinto per i mezzi in entrata e in uscita, arretrato rispetto alla sede stradale in modo da consentire la sosta di almeno un autoveicolo in attesa di ingresso;

- un box di entrata in cui vengono espletate le pratiche di accettazione dell'utenza al CdR;

- una viabilità interna adeguata a consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il ritiro e avvio dei rifiuti agli impianti di gestione;

- un'area di conferimento e deposito dei rifiuti con pavimentazione industriale dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche;

- un'area di deposito dei rifiuti pericolosi con pavimentazione industriale dotata di tettoia per la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici;

- impianti per il trattamento dei reflui e acque meteoriche e/o allaccio in fogna;

- un edificio adibito ad Uffici e spogliatoi dotato di servizi igienici;

- un'area di parcheggio degli automezzi privati e dei mezzi funzionali alla raccolta dotata di pavimentazione naturale con elementi drenanti e sottofondo impermeabile;

- segnaletica fissa e mobile relativa alla viabilità, alle norme di sicurezza, alla demarcazione delle aree e dei contenitori relativi a ciascuna tipologia di rifiuto e alle informazioni all'utenza;

- sistema di illuminazione delle aree di accettazione e conferimento;

- un impianto di videosorveglianza rivolto sia all'interno che all'esterno della recinzione e relativa cartellonistica di avviso.

2. Ai sensi dell'art. 181 c. 6 del D.Lgs. 152/2006, nel CdR possono essere individuati:

- appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;

- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;

- spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.



3. Il CdR può far parte di un Centro servizi, di cui all'art. 4 c. 1lett. j). Nel Centro servizi possono essere presenti alcuni o tutti i seguenti elementi:

- Centro di Raccolta;
- sede territoriale: edificio che ospita uffici, spogliatoi e magazzini funzionale al servizio di raccolta nel territorio di riferimento;
- officina per piccole riparazioni e per la manutenzione deimezzi adibiti alla raccolta;
- area per il trasbordo dei rifiuti senza deposito a terra;
- Centro del Riuso: edificio che ospita Uffici e magazzini nei qualivengono esposti e scambiati beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti,ma che non sono più di interesse per il proprietario.

4. All'interno del Centro Servizi gli spazi e gli edifici destinati al CdR devono essere separati e distinti da quelli relativi alle altre attività.

Articolo 79

ORGANIZZAZIONE DEL CDR E MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI

1. Il CdR è organizzato in modo da ottimizzare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il prelievo degli stessi, in condizioni di sicurezza, da parte dei mezzi di trasporto diretti agli impianti di trattamento. A questo scopo gli spazi all'interno del CdR devono essere progettati in modo che le aree di conferimento e le aree di movimentazione dei rifiuti per il trasporto siano distinte.

2. I percorsi per raggiungere le aree di conferimento e l'uscita dal CdR sono indicati da apposita cartellonistica sia orizzontale che verticale.

3. Il deposito dei rifiuti all'interno del CdR deve avvenire per tipologie omogenee distinti per codice EER. I rifiuti devono essere raccolti all'interno di contenitori con differenti caratteristiche e dimensioni a seconda delle varie tipologie di rifiuto in modo da evitare emissioni e senza pregiudicare le caratteristiche dei rifiuti compromettendone il successivo recupero. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento, queste ultime, in particolare devono essere effettuate evitando di arrecare alcun danno ai componenti che contengono liquidi.

4. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con apposito cartello identificativo che riporti il codice EER e la relativa descrizione dei rifiuti in essi contenuti, così da facilitare il conferimento da parte degli utenti ed il controllo da parte degli operatori.

5. Per alcune tipologie di rifiuti dovranno essere utilizzate le seguenti modalità di deposito:

- carta e cartone: devono essere raccolti in contenitori provvisti di copertura al fine di riparare i rifiuti dalle precipitazioni meteoriche ed evitarne la dispersione a causa del vento.
- rifiuti liquidi: devono essere depositati, in serbatoio in contenitori mobili (ad es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, al coperto. Il deposito di oli minerali esausti deve essere realizzato nel rispetto delle norme tecniche di settore. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- rifiuti pericolosi: devono essere depositati al coperto e nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- rifiuti infiammabili: devono essere depositati in quantitativi e modalità conformi alla normativa tecnica di settore.



- accumulatori portatili o per veicoli: devono essere depositati in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dagli stessi.
- RAEE: il deposito deve avvenire in contenitori distinti sulla base della tipologia dell'apparecchiatura e del raggruppamento di appartenenza come distinti nell'allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 settembre 2007, n. 185. Il deposito, la conservazione e la movimentazione dei RAEE dovrà avvenire in modo da non comportare danneggiamenti o rotture che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente compromettere le successive operazioni di recupero. In particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi, ai tubi catodici, a lampadine e neon, per evitare il rilascio in atmosfera di gas refrigeranti, polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse. I contenitori di deposito, oltre a garantire l'integrità dei rifiuti, devono possedere i requisiti di resistenza in base alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze contenute nei RAEE.
- pneumatici fuori uso: dovranno essere protetti dalle precipitazioni meteoriche onde evitare il ristagno di acqua al loro interno che crea un ambiente adatto alla riproduzione della zanzara tigre.
- ingombranti: si tratta di rifiuti non conferibili nell'ordinario servizio di raccolta in quanto incompatibili per peso, dimensione e struttura con i sistemi di raccolta e caricamento. Ai fini del deposito presso il CdR devono essere separati dagli ingombranti tutti quei rifiuti che, seppure di dimensioni ragguardevoli, sono costituiti merceologicamente da un solo materiale (monomateriale) riciclabile o recuperabile (es. legno, plastica, metalli) che devono essere depositati insieme ai rifiuti aventi le medesime caratteristiche merceologiche. Al fine di ottimizzare il deposito di tali rifiuti e le successive fasi di riciclaggio/recupero, alle utenze dovrà essere data indicazione di effettuare, prima del conferimento nel CdR per quanto tecnicamente possibile, la separazione delle eventuali componenti merceologicamente diverse (es. cerniere e maniglie armadi).

6. Nel CdR non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc.), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta), per ottimizzare il successivo trasporto.

Articolo 80

GESTIONE DEL CdR

1. L'ingresso al CdR è presidiato dal personale addetto all'accettazione che deve essere in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento del CdR e a ridurre al minimo i tempi di attesa dell'utenza.
2. Il numero degli utenti che accedono contemporaneamente al CdR non deve compromettere un adeguato e idoneo controllo delle operazioni di conferimento da parte degli addetti al CdR.
3. Il personale del CdR deve essere qualificato ed adeguatamente addestrato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Deve inoltre indossare una divisa, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, a cui dovrà essere apposto il tesserino di riconoscimento.
4. Dovrà essere verificato, anche tramite controlli a campione, che gli utenti in entrata (o i loro deleganti in caso di delega al conferimento) risultino iscritti nei ruoli TaRi e in regola con i pagamenti.
5. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e di tutti i rifiuti in uscita dal CdR, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura.
6. Dovrà essere adottato un sistema elettronico per l'identificazione automatica di tutti gli utenti, domestici e non domestici, anche ai fini dell'attivazione della tariffa puntuale, e per la registrazione delle tipologie di rifiuti conferite e delle relative quantità. Il registro elettronico unico dovrà essere condiviso in rete da tutti i CdR e dotato di un apposito sistema di avviso in caso di raggiungimento del quantitativo massimo per utente per le tipologie di rifiuti che lo prevedono.
7. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori e deve essere curata la costante pulizia delle aree al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del CdR da parte dei soggetti conferenti.



8. Il CdR deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente e depositati in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi e dai contenitori dedicati o abbandonati. È assolutamente vietato depositare, anchetemporaneamente, qualsiasi materiale all'esterno degli appositi contenitori.
9. Devono essere rimossi giornalmente gli eventuali rifiuti abbandonati all'esterno del CdR nelle aree di pertinenza, lungo larecinzione o davanti i cancelli.
10. Deve essere effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel CdR.
11. Deve essere garantito il decoro delle aree verdi presentiall'interno del CdR e la funzionalità della barriera arborea-arbustiva effettuando una adeguata manutenzione e il ripristino delle fallanze.
12. Deve essere mantenuta aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica.
13. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
14. I rifiuti depositati nel CdR devono essere avviati al recupero/ smaltimento secondo una adeguata programmazione che tenga conto dei flussi di rifiuti in ingresso e dei volumi dei contenitori di stoccaggio presenti, in modo da consentire costantemente la possibilità di conferimento e scarico da parte degli utenti. La sostituzione dei contenitori pieni con quelli vuoti dovrebbe essereeffettuata nelle prime ore di apertura giornaliera al fine di creare la maggior disponibilità di spazio prima del conferimento.
15. Il CdR è dotato di un impianto di videosorveglianza le cui acquisizioni sono utilizzate allo scopo di prevenire ed individuarele infrazioni connesse all'asportazione dei rifiuti dal CdR e all'abbandono, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore.

Articolo 81

COMPITI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE OPERATIVO

1. Il soggetto gestore designa per ciascun CdR i Responsabili Operativi (RO) che sovrintendono all'attività del CdR e coordinano il personale addetto (operatori) nel proprio turno di lavoro. Il RO:
 - assicura l'apertura puntuale del CdR negli orari prestabiliti;
 - segnala agli Uffici competenti del soggetto gestore ogni disfunzione rilevata nell'ordinaria gestione, sia riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, che all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio;
 - in fase di accettazione dell'utenza, verifica che ladocumentazione presentata sia conforme a quanto previsto nell'art. 64 e inserisce i dati nel registro elettronico;
 - verifica che i rifiuti da conferire siano conformi a quelli elencatinelle tabelle D o E dell'art. 65 e compresi nelle linee attive del CdR e respinge i carichi difformi, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;
 - garantisce la pulizia e il decoro del CdR e dell'area inprossimità;
 - garantisce la fruibilità dei contenitori per il raggruppamento dei rifiuti comunicando agli Uffici competenti del soggetto gestore la necessità di svuotamento. Nel caso un contenitore non fosse, per qualunque motivo, utilizzabile ne dà opportuna comunicazione agli utenti anche con l'apposizione di appositasegnaletica;
 - segnala agli Uffici competenti del soggetto gestore ogni comportamento illecito riscontrato, nonché la violazione dell'enorme del presente Titolo. Questi ultimi attivano gli Agenti accertatori del soggetto gestore o ne danno comunicazione alla Polizia Locale, alle altre Autorità competenti per legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali e, per le violazioni di rilevanza penale, all'Autoritàgiudiziaria.



Articolo 82

COMPITI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori del CdR, coordinati e diretti dal RO di turno, hanno il compito di accompagnare l'utente presso lo stallo di scarico previsto e di vigilare affinché le attività di conferimento si svolgano correttamente. Al termine del servizio gli operatori provvedono alla pulizia delle aree intorno ai contenitori per il conferimento dei rifiuti.
2. Gli operatori del CdR segnalano al RO ogni comportamento illecito riscontrato, nonché la violazione delle norme del presente Titolo.
3. Gli operatori del CdR sono tenuti a rivolgersi all'utenza con cortesia, disponibilità e professionalità e ad informare i cittadini sulle norme di comportamento da seguire per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Articolo 83

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Per la diffusione delle buone pratiche sulla raccolta differenziata il soggetto gestore è tenuto ad informare i cittadini con campagne divulgative e con una apposita sezione sul sito internet aziendale. Per i CdR l'informazione dovrà riguardare l'ubicazione, gli orari di apertura e le linee di raccolta attive in ciascun CdR.
2. Il soggetto gestore è tenuto a informare tempestivamente i cittadini sulle eventuali temporanee chiusure dei CdR o di alcune delle linee attive attraverso avvisi posti nel sito internet aziendale e con qualsiasi altro sistema di comunicazione ritenga opportuno.
3. Per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, nel CdR deve essere predisposta adeguata segnaletica e cartellonistica informativa. In particolare dovranno essere presenti:
 - cartelli informativi posti all'entrata del CdR con le seguenti informazioni:
 - orari di apertura del CdR;
 - elenco dei rifiuti conferibili al CdR;
 - eventuali avvisi sulla indisponibilità temporanea di conferimento di alcune tipologie di rifiuti;
 - piantina del CdR con indicazione particolare dell'area di accesso, delle aree di conferimento, dei sensi di marcia della viabilità e delle altre informazioni relative alla sicurezza;
 - sanzioni per quanti violano i divieti di cui alla Tabella A dell'art.91.
 - la segnaletica lungo la viabilità di accesso che indichi la direzione da seguire per raggiungere le diverse aree di conferimento;
 - la segnaletica informativa sulla tipologia dei rifiuti raccolti in ciascun contenitore.
4. All'interno di ciascun CdR dovrà essere conservata una copia consultabile del presente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
5. Tutti gli addetti al CdR devono esporre in modo ben visibile il tesserino identificativo. Articolo 80 Qualità del servizio
6. Il mancato rispetto di quanto disposto dal Capo II del presente Titolo VII sarà oggetto di verifica da parte dell'Organismo tecnico di controllo previsto dal vigente Contratto di Servizio ai fini della valutazione degli indicatori qualitativi e dell'irrogazione delle sanzioni previste nel Contratto stesso.



TITOLO VIII – SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 84

VIGILANZA

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 dalla Polizia Locale.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere effettuata anche da apposito personale dell'Amministrazione comunale e del soggetto gestore qualora nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 comma 3-bis, della legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, ai soli fini del presente Regolamento nell'ambito del territorio comunale.
3. I soggetti di cui al comma 2, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono espletare le operazioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981, tra cui il controllo ispettivo sul contenuto dei sacchetti o contenitori, comunque nel rispetto delle norme sull'privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale conferito da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. L'Amministrazione comunale per l'attività di vigilanza del rispetto del presente Regolamento può avvalersi, previa la stipula di apposita Convenzione, anche di Guardie appartenenti ad Associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge, che esercitano le proprie attività nei limiti del rispettivo ordinamento.

Articolo 85

REGIME SANZIONATORIO

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite:

- Fatte salve le disposizioni del Dlg. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" e le relative sanzioni amministrative e penali irrogate ai sensi dell'art. 255 e ss. della stessa norma, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come riportate nella tabella A allegata al presente Regolamento.

Per tutte le altre violazioni non comprese nella tabella A, nonché per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali emesse in attuazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

2. In caso di recidiva per medesima violazione commessa nell'anno solare, le sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi del comma 1, sono raddoppiate.
 3. Il responsabile della violazione è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione dei rifiuti a proprie spese, con le modalità di cui all'art. 192 c. 3 del Dlg. 152/2006.
 4. In caso di conferimento di rifiuti urbani in modo non conforme alle norme del presente Regolamento o delle ordinanze sindacali o dirigenziali emesse in applicazione dello stesso, qualora non sussistano esigenze immediate di tutela dell'igiene e della incolumità pubblica, il soggetto gestore non provvede alla raccolta dei rifiuti, evidenziandone la non conformità, e procede attraverso il personale ispettivo di cui all'art. 85 c. 2 all'accertamento della violazione.
2. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, incassate dall'Amministrazione comunale, sono destinate al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
 4. La destinazione dei proventi delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo, punite ai sensi dell'art. 255 c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006, sono disciplinati dal D.M. 15 febbraio 2017.



Comune di
Frascati
CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Articolo 86



VIDEOSORVEGLIANZA

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo ordinari è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:

2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza, nonché del Regolamento comunale sull'impiego dei sistemi di videosorveglianza.

3. L'Amministrazione comunale individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria;

Articolo 87

DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, oppure atti dolosi colposi che arrechino danno alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

2. È comunque salva l'azione per il risarcimento di tutti gli eventuali danni derivanti dalle violazioni del presente Regolamento o eventuali ulteriori azioni civili e penali a tutela del Comune di Frascati e del soggetto gestore.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 88

ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data iniziale del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari e le ordinanze sindacali o dirigenziali riguardanti le medesime fattispecie disciplinate dal presente Regolamento, nonché ogni disposizione regolamentare, sindacale o dirigenziale in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 89

CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".

2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Gli obblighi in capo al soggetto gestore, se non immediatamente applicabili, entreranno in vigore con la sottoscrizione dello specifico contratto di servizio.



Comune di
Frascati

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE



Tabella A - Sanzioni per le violazioni al Regolamento

FATTISPECIE	RIFERIMENTO	SANZIONE	RECIDIVA (medesima/e violazione/i commesse nell'anno civile)
Titolo III – Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani			
Utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso degli eventi pubblici	Art. 11 c. 4	50	100
Titolo III – Gestione dei rifiuti urbani			
Mancata predisposizione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti internamente ai locali adibiti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni ed assimilati	Art. 52 c. 5	150	300
Conferire i rifiuti in modo non differenziato	Art. 52 c. 7	- 50 UD - 150 UND - Condomini/Supercondomini: sanzioni amministrative saranno applicate per ciascuna utenza individuale	- 100 UD - 300 UND - Condomini/Supercondomini: sanzioni amministrative saranno applicate per ciascuna utenza individuale
Conferire non rispettando i calendari della raccolta differenziata in vigore	Art. 52 c. 8	- 50 UD - 150 UND - Condomini/Supercondomini: sanzioni amministrative saranno applicate per ciascuna utenza individuale	- 100 UD - 300 UND - Condomini/Supercondomini: sanzioni amministrative saranno applicate per ciascuna utenza individuale
Abbandonare o depositare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati	Art. 52 c. 11	150	300
Omettere di proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi	Art. 52 c. 12	25	50
Conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti e i RAEE	Art. 52 c. 14	150	300
Introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani: a) rifiuti speciali; b) sostanze liquide; c) materiale in combustione o non completamente spento; d) materiali o oggetti (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; e) rifiuti urbani pericolosi –	Art. 52 c. 15	150	300



RUP; f) rifiuti da costruzione o demolizione; g) pneumatici; h) altri rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta oppure specifici servizi integrativi			
Utilizzare i contenitori per i rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale	Art. 52 c. 16	100	200
Danneggiare i contenitori per i rifiuti, alterarne le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse, forzare i vani dei contenitori che prevedono aperture con leve o con strumenti elettronici quali tessere, nonché eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore	Art. 52 c. 17	50	100
Spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi	Art. 52 c. 18	100	200
Depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta, o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza	Art. 52 c. 19	100	200
Inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedire la corretta funzionalità	Art. 52 c. 20	50	100
Effettuare ogni forma di cernita manuale, rovistaggio e asportazione dei rifiuti posti negli appositi contenitori del servizio pubblico	Art. 52 c. 21	100	200
Utilizzare contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza nel caso in cui la raccolta sia effettuata con contenitori dotati di sistemi di riconoscimento	Art. 52 c. 24	100	200
Conferire la frazione di rifiuto indifferenziato in sacchetti non trasparenti e/o non ben chiusi	Art. 28 c. 3	25	50
Conferire la frazione umida unitamente a frazione estranee	Art. 30 c. 3	50	100
Conferire la frazione umida in involucri non compostabili	Art. 30 c. 4	50	100
Conferire la frazione umida sfusa (senza sacchetto compostabile) ancorché nei	Art. 30 c. 2	50	100



contenitori dedicati			
Conferire la frazione secca riciclabile unitamente a frazioni estranee	Art. 29 c. 2	50	100
Conferire la frazione multimateriale (rifiuti di imballaggio in plastica e metalli) in sacchetti non trasparenti (nel caso di conferimento non sfuso)	Art. 29 c. 3	25	50
Abbandonare rifiuti ingombranti	Art. 33 c. 4	150	300
Mancata schermatura, da parte delle utenze domestiche, dei contenitori ad uso a mezzo di piante naturali, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via. Mancato uso di ogni accortezza necessaria ad impedire l'utilizzo dei contenitori ad uso collettivo da parte di soggetti estranei ai titolari delle utenze.	Art. 21 co. 2	200	400
Mancata schermatura, da parte delle utenze commerciali, dei contenitori ad uso collettivo a mezzo di piante naturali, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via Mancato uso di ogni accortezza necessaria ad impedire l'utilizzo dei contenitori ad uso collettivo da parte di soggetti estranei ai titolari delle utenze.	Art. 22 co. 4	200	400
Mancata schermatura, da parte di Condomini/Supercondomini, dei contenitori a mezzo di piante naturali, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via. Mancato uso di ogni accortezza necessaria ad impedire che avventori o qualsiasi soggetto non facente parte Condominio/Supercondominio utilizzi i contenitori in dotazione.	Art. 53 co. 4	200	400
Mancata comunicazione al Comune di Frascati e al soggetto gestore dati raccolte differenziate avviate da associazioni volontariato o altri soggetti	Art. 46 c. 4	50	100
Posizionare su suolo pubblico dotazioni funzionali alle attività di raccolta effettuate da altri soggetti	Art. 47 c. 1	100	200
Mancata comunicazione al Comune di Frascati e al soggetto gestore dati raccolte differenziate avviate da altri	Art. 47 c. 2	50	100



soggetti			
Omessa pulizia delle aree private comprendente la rimozione dei rifiuti, anche abbandonati da terzi	Art. 55	100	200
Mancata differenziazione dei rifiuti e/o pulizia area in concessione mercato	Art. 57 co. 1	150	300
Mancata pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo	Art. 59 cc. 1 e 3	200	400
a. utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche; b. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti; c. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura; d. abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini	Art. 56 c. 6	50	100
Mancata rimozione e asportazione delle deiezioni animali (ad esclusione dei casi di cui al c. 3 dell'art. 44)	Art. 44 cc. 1 e 2	50	100
Conferire la frazione verde con modalità difformi da quelle previste nell'art. 43	Art. 43 c. 1	50	100
Mancata rimozione dei rifiuti prodotti e pulizia dell'area oggetto di operazioni di carico e scarico merci e materiali	Art. 45 cc. 1 e 2	150	300
Mancato rispetto degli obblighi previsti per i cantieri su suolo pubblico	Art. 61 cc. 1, 2, 3	50	100
Violazione delle disposizioni sull'auto-compostaggio	Art. 31 c. 3	25	50
Titolo V – Gestione di particolari categorie di rifiuti			
Abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago	Art. 65 lett. b sub b3	50	100
Titolo V – Norme sui Centri di Raccolta			
Accedere senza il consenso del personale addetto all'accettazione o fuori dai giorni e dagli orari previsti di apertura al pubblico	Art. 76 c.1 lett. a	25	50
Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 68	Art. 76 c.1 lett. b	25	50
Conferire rifiuti non ammessi nel CdR anche occultandoli, all'interno di altri rifiuti	Art. 76 c.1 lett. c	50	100
Conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti diversi da quelli elencati nella Tabella E dell'art. 68 o in quantità superiori a quelle indicate nella stessa tabella	Art. 76 c.1 lett. d	25	50
Lasciare i rifiuti al di fuori dei cassoni o depositarli in	Art. 76 c.1 lett.	25	50



contenitori e luoghi diversi da quelli indicati	e		
Rovistare e/o prelevare rifiuti, o parte di essi, dai contenitori o dalle aree dedicate	Art. 76 c.1 lett. f	25	50
Asportare rifiuti dal CdR	Art. 76 c.1 lett. g	150	300
Abbandonare rifiuti fuori dal CdR nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli	Art. 76 c.1 lett. h	150	300
Effettuare qualsiasi operazione di commercializzazione o permuta dei rifiuti	Art. 76 c.1 lett. i	150	300
Stazionare presso il CdR oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti	Art. 76 c.1 lett. j	25	50
Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CdR	Art. 76 c.1 lett. k	50	100